



COMUNE DI ORISTANO

Comuni de Aristanis

Piazza Eleonora d' Arborea n° 44, 09170

www.comune.oristano.it

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

(N. 160 DEL 30/09/2020)

OGGETTO: RICORSO AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SARDEGNA DA PARTE DI F.E.- L.E. - B.V. PER ANNULLAMENTO ORDINANZA DI DEMOLIZIONE N° 437 DEL 19/12/2019-
-AUTORIZZAZIONE A RESISTERE IN GIUDIZIO.

L'anno **2020** il giorno **30** del mese di **settembre** nella sala delle adunanze del Comune, alle ore **11:45** si è riunita la Giunta comunale nelle seguenti persone:

Cognome e Nome	Carica	Presente / Assente
LUTZU ANDREA	Sindaco	Presente
SANNA MASSIMILIANO	Vice Sindaco	Presente
ANGIOI ANGELO	Assessore	Assente
LICHERI GIANFRANCO	Assessore	Presente
MURRU CARMEN	Assessore	Presente
PINNA FRANCESCO ANGELO	Assessore	Presente
SORU DORA	Assessore	Assente
ZEDDA MARIA BONARIA	Assessore	Presente

Presenti: 6

Assenti: 2

Con la partecipazione del Vice Segretario Generale CHERGIA MARIA RIMEDIA

Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza dichiarando aperta la seduta ed invita i partecipanti a deliberare sull'oggetto sopracitato.



COMUNE DI ORISTANO



La Giunta Comunale

Su proposta del Sindaco

Premesso:

1. che il ricorrente F.E. è proprietario dell'immobile in Loc. Pesaria da oltre 15 anni utilizzato come locale adibito alla cura e custodia di cavalli in preparazione della giostra equestre, l'altro ricorrente è comodatario e il terzo vi risiede con la famiglia.
2. che con Deliberazione n° 34 del 1.03.2018 la Giunta ha impartito indirizzi e direttive al dirigente del Settore Sviluppo del Territorio per la riqualificazione urbanistica dell'agro con particolare riferimento alla valorizzazione turistica e produttiva delle iniziative connesse alla Sartiglia e allo sviluppo delle attività equestri oltre che per la definizione della zona urbanistica Equus.
3. che con ordinanza n° 437 del 19/12/2019 notificata il 27/05/2020, il dirigente del Settore Sviluppo del Territorio ingiungeva al ricorrente "di provvedere a proprie cure e spese alla demolizione delle opere manufatte (adibite a scuderia) realizzate in assenza del permesso di costruire, e alla messa in ripristino dello stato dei luoghi in ottemperanza a quanto stabilito dalla normativa di settore.

Visto il ricorso notificato in data 17/07/2020 con prot. n° 42160 del 17/07/2020, davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna presentato dall'avvocato Luca Casula nell'interesse dei sigg. F.E., L.E. e B.V., perché venga annullata, l'ordinanza di demolizione n° 437 del 19/12/2019 del Dirigente del Settore Sviluppo del Territorio ed ogni altro atto presupposto, inerente e connesso.

Considerata, conseguentemente, l'urgenza di adottare la deliberazione in ordine alla costituzione o meno del Comune nel giudizio radicatosi.

Visto il parere favorevole trasmesso in data 28/08/2020 dal Dirigente del Settore Sviluppo del Territorio sull'opportunità di resistere in giudizio, sulla base della legittimità degli atti impugnati, analoghi ad altri emanati per manufatti esistenti nella zona, già oggetto di ordinanze di demolizione del tutto omogenee rispetto a quella impugnata.

Vista la nota dell'Avv. Caccavale dell'Avvocatura interna, in data 22/09/2020 con la quale rappresentava che la costituzione in giudizio risulta opportuna al fine di sostenere le argomentazioni difensive dell'Ente nel giudizio.



COMUNE DI ORISTANO

Inteso aderire alle conclusioni dell'Avvocatura e del Dirigente competente sopra riportate e provvedere con urgenza alla autorizzazione alla costituzione del Comune di Oristano nel giudizio presso il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna proposto dall'avvocato Luca Casula nell'interesse dei sigg. F.E., L.E. e B.V..

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Vice Segretario Generale, Drssa. Maria Rimedia Chergia, (che sostituisce il Segretario Generale nel periodo evidenziato nel decreto n° 23 del 3.09.2020), ai sensi dell'art.49, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000, che si allega alla presente proposta di deliberazione.

Dato atto che ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000, n.267 il Dirigente del Settore Programmazione e Gestione delle risorse, Dott.ssa Maria Rimedia Chergia, ha dichiarato che non è necessario il parere contabile in quanto l'atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Con votazione unanime palese

Delibera

Per quanto esposto nelle premesse che qui si intendono integralmente riportate

- 1 Di autorizzare la costituzione del Comune di Oristano nel procedimento presentato presso Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna proposto dall'avvocato Luca Casula nell'interesse dei sigg. F.E., L.E. e B.V, per le motivazioni espresse in premessa.
- 2 Di dare atto che il Segretario Generale provvederà alla nomina del legale cui verranno affidate le difese del Comune con ampio mandato di intraprendere ogni opportuna azione a tutela delle ragioni dell'Ente ed in ogni fase e grado del processo.

Di dichiarare inoltre, con voti parimenti unanimi, il presente atto, stante i termini ristretti per la costituzione in giudizio, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - del D.Lgs. 18.08.2000 nr.267.

MARIA RIMEDIA CHERGIA/SIMONA PIRAS



COMUNE DI ORISTANO



COMUNE DI ORISTANO

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:

Il Sindaco
LUTZU ANDREA

Il Vice Segretario Generale
CHERGIA MARIA RIMEDIA